

Sede Centrale

Via G.Marcora, 18/20 – 00153 Roma
Tel. +39 (0)6.5840426-428
fax +39(0)6.5840655
segreteria.sedeentrale@patronato.acli.it

Roma, 19 novembre 2018

*Ai Direttori Regionali e Provinciali
Ai Responsabili sedi Regionali e Provinciali
del Patronato ACLI
LORO SEDI*

*E, p.c. Ai Responsabili di Aree e Servizi Centrali
Ai Coordinatori e ai Responsabili degli Enti ed
Organismi di Patronato convenzionati all'estero
LORO SEDI*

**Area Previdenza e Disabilità
Servizio Previdenza Enti Pubblici**

Segr.Dir./PF/gg

Circolare n. 32/2018

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019
Decreto MIUR n.727 del 15.11.2018 - Circolare MIUR n.50647 del 16.11.2018

Giovedì scorso, 15 novembre, il MIUR ha pubblicato il decreto annualmente preordinato a disciplinare le cessazioni dal servizio del personale scolastico e, soprattutto, il termine di presentazione delle dimissioni dal servizio, fissato, per quest'anno, a **mercoledì 12 dicembre** (Decreto MIUR n. 727 del 15.11.2018). Il giorno successivo, venerdì 16, è uscita la conseguente circolare ministeriale contenente la disciplina di dettaglio e operativa (Circolare MIUR n.50647 del 16.11.2018).

Alla luce delle importanti innovazioni che si prevedono in materia previdenziale, ampiamente anticipate da tutti gli organi di stampa ("Quota 100" con possibilità di pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, ripristino "Opzione Donna", proroga APE Sociale, possibile cristallizzazione per il 2019/2020 del requisito contributivo per la pensione anticipata a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ci si sarebbe potuto aspettare lo slittamento di questi atti, e del termine per la presentazione delle dimissioni, a data successiva all'entrata in vigore delle nuove discipline.

E' fuori di dubbio infatti che, in assenza di certezze, il personale scolastico in possesso dei requisiti per Quota 100 o comunque potenzialmente interessato alle ulteriori misure di flessibilità allo studio del Governo, non avrà la possibilità di assumere decisioni consapevoli entro la data del 12 dicembre.

E noi ci guarderemo bene dal consigliare "salti nel buio".

Il MIUR, tuttavia, in occasione di un incontro con INPS e Sindacati tenutosi il 9 ottobre 2018, aveva già esplicitato l'intenzione di voler anticipare e accelerare per quest'anno i tempi delle operazioni di cessazione, al fine di evitare i ritardi e i disservizi nelle certificazioni del diritto e nella gestione delle pratiche di pensione verificatisi per i pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2018.

Sicuramente quindi la strategia sottesa alla scelta di anticipare i termini di scadenza delle dimissioni è stata quella di suddividere, e distribuire nel tempo, il carico di lavoro che inevitabilmente deriverà agli uffici ministeriali e Inps dal considerevole numero di pensionamenti che si prevedono con le nuove misure di anticipo pensionistico: in una prima fase, con domanda da produrre entro il 12 dicembre, verranno gestite le cessazioni derivanti dai requisiti ordinari attualmente vigenti, in una seconda fase, disciplinata con tutta evidenza da successivi atti amministrativi, e quindi con riapertura dei termini per le dimissioni, si gestiranno le cessazioni di chi avrà la possibilità di accedere a pensione con Quota 100 o con le altre misure di flessibilità.

Da quanto si può apprendere a mezzo stampa sembra infatti che il Ministero si sia già espresso sulla necessità di riaprire poi i termini delle dimissioni, nel caso di modifiche normative che rendano possibile l'accesso a pensione ad ulteriori lavoratori del comparto scuola.

Ciò premesso, analizziamo di seguito il Decreto e la Circolare ministeriali usciti la scorsa settimana, e la disciplina operativa da questi stabilita. Disciplina che, possiamo anticipare con assoluta serenità, ricalca completamente e pedissequamente quella stabilita per lo scorso anno.

A) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1) Termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale docente, educativo ed A.T.A.

Il DM 727 del 15.11.2018 ha quindi fissato alla data del **12 dicembre 2018** il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola impiegato a tempo indeterminato, delle domande di *“cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie... con effetti dal 1° settembre 2019”*.

Il medesimo termine del 12 dicembre 2018 deve essere rispettato anche per le istanze di *“trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo”* da parte del personale che, pur raggiungendo i 67 anni di età per il pensionamento di vecchiaia entro il 31.8.2019, non maturi entro tale data il concorrente requisito contributivo minimo dei 20 anni (ovvero anche l'importo soglia di 1,5 l'assegno sociale se si tratta di neo iscritto a partire dall'1.1.96), e che, usufruendo di trattenimento in servizio fino al termine massimo dei 70 anni di età (limite da adeguarsi alle aspettative di vita pro tempore vigenti, in virtù di quanto stabilito dalla Circolare della Funzione Pubblica n.2/2015), riuscirebbe invece a conseguirlo.

Una nuova casistica di trattenimento in servizio che era stata aggiunta due anni fa e che viene confermata è quella di cui all'art.1, comma 257, della L.28.12.2015 n.208, come modificato dall'art.1, comma 630, della L.27.12.2017 n.205, e vale a dire il trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni finalizzato ad *“assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri”* e attivabile, a domanda, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, da parte del *“personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”*. Detto trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici. Anche per queste domande il termine di scadenza è quello del 12 dicembre 2018.

Sempre il 12 dicembre 2018 è il termine stabilito per:

- la revoca di tutte le domande di cessazione/dimissioni/trattenimento in servizio precedentemente inoltrate;
- la presentazione di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale liquidazione della pensione ai sensi del DM 29.7.1997, n. 331, da parte del personale scolastico che, avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini, salvo “congelamenti” come più sopra anticipato) non ha ancora compiuto il 65° anno di età.

Come precisato nella circolare MIUR, detta ultima facoltà è appunto conferita a coloro che, prima del raggiungimento dei 65 anni di età, maturano i requisiti per la pensione anticipata (e, aggiungiamo noi, contestualmente non vengano collocati a riposo d'ufficio per limiti di servizio). La richiesta va formulata con un'unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione incondizionata dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part-time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

2) Cessazione dal servizio/pensionamento dirigenti scolastici dall'1.9.2019

Diversamente dalla restante parte del personale del comparto scuola, i **dirigenti scolastici** che decidono di cessare volontariamente dal servizio non hanno come unica data possibile di risoluzione del rapporto lavorativo quella del primo settembre. Ai fini della cessazione possono infatti optare tra due strumenti alternativi, le **dimissioni** o il **recesso** (art.12 CCNL 15.7.2010 Area V Dirigenza Scolastica 2006/2009).

Le **dimissioni** vanno obbligatoriamente presentate entro data fissa (che, secondo quanto stabilito dall'art.12 del citato CCNL 15.7.2010, è anche per quest'anno quella del 28 febbraio, quindi **28 febbraio 2019**), conducono ad una risoluzione del rapporto di lavoro in data fissa **1° settembre**, e **consentono la maturazione virtuale dei requisiti pensionistici entro il quadrimestre settembre/dicembre dell'anno**.

Il **recesso** invece può essere esercitato **in un qualunque momento dell'anno, anche in data successiva al 28 febbraio**, essendo vincolato al solo rispetto dei termini contrattuali di preavviso (pena corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso), determina una **data di cessazione dal servizio libera e non vincolata al 1° settembre** e, sul versante pensionistico, **non consente la maturazione virtuale dei requisiti pensionistici entro il quadrimestre settembre/dicembre dell'anno**. In altri termini, il dirigente scolastico dimissionario entro la data del 28 febbraio cessa il servizio con il 1° settembre e accede a pensione usufruendo della "maturazione virtuale" del requisito entro il 31 dicembre dell'anno (possibilità di maturare i requisiti contributivi per la pensione anticipata nel quadrimestre settembre/dicembre dell'anno di accesso a pensione, possibilità di maturare il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia nel quadrimestre settembre/dicembre dell'anno di accesso a pensione).

Viceversa, il dirigente scolastico che esercita il recesso dal servizio cessa in data libera da lui prescelta (salvo il rispetto dei termini di preavviso), e deve conseguire i requisiti pensionistici pienamente alla data di cessazione senza alcuna possibilità di maturazione virtuale.

3) Modalità di presentazione delle domande

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le medesime modalità stabilite per lo scorso anno:

- i Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, deve utilizzare in via esclusiva la **procedura web POLIS "istanze on line"**, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;
- il personale della province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta invece le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali;
- le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo (cui si è aggiunta da due anni la più sopra richiamata casistica del "*personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera*") continuano ad essere presentate in forma cartacea sempre entro il termine del 12 dicembre 2018.

Al fine di utilizzare la funzionalità web di inoltro delle istanze di cessazione, il personale interessato deve operare la preliminare operazione di registrazione sul portale Polis (nota MIUR prot. n.8 del 7.1.2014).

4) Gestione delle domande di cessazione dal servizio

Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale.

E' prevista invece la successiva emissione di un provvedimento formale di accettazione delle domande di cessazione solo nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro l'11 gennaio 2019, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Anche per quest'anno, come oramai dallo scorso anno, l'accertamento del diritto a pensione dovrà essere effettuato in via generalizzata dalle sedi Inps, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dei singoli lavoratori. Ciò avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. Queste disposizioni impongono con tutta evidenza una particolare attenzione nella verifica della correttezza e completezza della posizione assicurativa registrata negli archivi Inps. E la necessità di procedere, all'occorrenza, tramite applicativo RVPA, al preventivo inoltro di eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa.

I termini per l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Resta infatti confermata, in questo caso, salvo diversa indicazione degli interessati, la possibilità di rimanere in servizio laddove non fosse accertato il diritto a pensione, nonostante le dimissioni già comunicate. Per tale ragione nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Per permettere l'operazione di accertamento del diritto da parte delle sedi Inps, gli **Uffici Scolastici Territoriali** sono stati comunque invitati a provvedere all'esatta **ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatto, Computo prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite** (domande che, com'è noto, sono rimaste a suo tempo nella competenza del MIUR), con riferimento appunto a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2019.

B) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE

Si ribadisce ancora una volta che il termine annualmente fissato dal MIUR (12 dicembre, per quest'anno) riguarda soltanto le domande di cessazione dal servizio e non quelle di pensione, le quali ultime potranno pertanto essere indifferentemente inoltrate prima o dopo tale scadenza (si raccomanda comunque un inoltro quanto più possibile tempestivo).

La domanda di pensione va presentata in modalità esclusivamente telematica alla sede Inps competente in base alla sede di servizio del lavoratore.

Di seguito le indicazioni espressamente riportate dal MIUR, con le quali, anche per quest'anno, viene ribadito il ruolo dei Patronati come soggetti legittimati a rappresentare ed assistere il lavoratore in sede di inoltro delle domande di pensione:

“Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate”.

C) LIMITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI MASSIMI DI PERMANENZA IN SERVIZIO – TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

1) Limiti di età per la permanenza in servizio (e per il conseguente collocamento a riposo d'ufficio) – Trattenimento in servizio oltre i limiti di età

Abbiamo avuto più volte modo di ribadire che la riforma previdenziale del 2012 (L.214/2011) non ha apportato modifiche ai già vigenti **limiti anagrafici ordinamentali stabiliti per il collocamento a riposo d'ufficio** dei pubblici dipendenti. Non li ha automaticamente innalzati adeguandoli ai requisiti anagrafici previsti per il diritto a pensione di vecchiaia. Questo principio, più volte affermato dalla Funzione Pubblica (circolari n. 2 dell'8 marzo 2012, e n. 2 del 19.2.2015), ha trovato definitivo suggello normativo con disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art.2, comma 5, del DL 31.8.2013, n.101, conv. in L.30.10.2013, n.125: *“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*.

I limiti anagrafici per il collocamento a riposo d'ufficio dei pubblici dipendenti sono pertanto rimasti fissati in via generale alla data di **compimento del 65° anno di età**, sia per uomini che per donne, salvo eccezioni previste per speciali categorie (es.70 anni per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari ordinari): una volta raggiunto il predetto limite anagrafico, il pubblico dipendente che matura o ha già maturato il diritto a pensione (pensione anticipata, pensione di vecchiaia o pensione di anzianità “con le quote” entro il 31.12.2011), **deve essere collocato a riposo**.

Per il personale invece che, una volta raggiunto il 65° anno di età, non matura contestualmente il diritto a pensione (non ha maturato i previgenti requisiti entro il 2011, e non matura il diritto a pensione anticipata), il limite anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio deve essere automaticamente elevato fino al **nuovo limite di età previsto per il pensionamento di vecchiaia** (67 anni nel biennio 2019/2020). E se al raggiungimento del nuovo limite di età previsto per il pensionamento di vecchiaia non vengono ancora maturati i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione (20 anni), oppure in qualità di neo iscritto dal 1996 non viene raggiunto l'importo pensionistico minimo dell'1,5 l'assegno sociale Inps, il lavoratore ha diritto al **trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei predetti requisiti contributivi/importo pensionistico minimo, e comunque non oltre il 70° anno di età** (limite da adeguarsi pro tempore alle aspettative di vita, cfr. Circ.Funz.Pubbl. 2/2015). Il trattenimento è comunque subordinato al fatto che il minimo contributivo venga raggiunto entro il 70° anno + aspettative di vita: in caso contrario, infatti, l'amministrazione è tenuta a collocare a riposo il lavoratore al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Nel pubblico impiego non opera pertanto la normativa di incentivo al trattenimento in servizio fino ai 70 anni prevista dall'art.24, comma 4, del DL 201/2011 conv.in L.214/2011: si ha diritto a rimanere fino a 70 anni (+ aspettative di vita) solo se ciò è necessario per maturare il requisito minimo per il diritto a pensione (ivi compreso il diritto alla pensione contributiva prevista per i lavoratori neo assunti a partire dal 1996).

Partendo quindi da tali premesse normative e interpretative la Circolare MIUR 50436/2017 viene anche per quest'anno a ribadire l'obbligatorietà del collocamento a riposo d'ufficio nei confronti del personale scolastico che, compiendo i 65 anni di età entro il 31 agosto 2019, maturi contestualmente il diritto a pensione anticipata (42 anni e 3 mesi di contribuzione per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini –

salvo sempre eventuale “congelamento” ai previdenti requisiti - raggiunti sempre entro il 31 agosto 2019). E che nulla è innovato in ordine alla disciplina dei trattenimenti in servizio per raggiungere il requisito contributivo minimo ai fini del diritto a pensione, da cui *“consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data”*.

La Circolare MIUR ricorda infine che il DL 90/2014, conv. in L.114/2014, ha oramai abrogato l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsto dall'art.16 del D.Lgs.503/92 e normative collegate, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, specificatamente indirizzato al personale scolastico, che ad esso si richiamava. Già a partire dall'1.9.2014 tali tipi di domande non possono quindi più essere presentate.

2) Limiti di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio

Mantiene altresì validità nel nuovo regime previdenziale introdotto a partire dal 2012 anche l'istituto del **licenziamento per compimento della “massima anzianità contributiva”** previsto dall'art.72, commi 11 e 11 bis, del DL 112/2008 conv. in L.133/2008. Licenziamento che, con l'innalzamento dei requisiti per il pensionamento “anticipato” e l'introduzione generalizzata del sistema di calcolo contributivo in pro quota a partire dal 2012, deve intendersi oramai ricondotto al raggiungimento dei requisiti previsti per il diritto a pensione anticipata.

Questo il nuovo testo della norma risultante a seguito delle modifiche introdotte dal DL 90/2014 conv. in L.114/2014:

*“Con **decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario... Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati...”***.

Il predetto collocamento a riposo opera quindi:

- non obbligatoriamente ma bensì a discrezione dell'amministrazione (sulla base di *“decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”*);
- con preavviso di almeno 6 mesi e, quindi, entro il 28 febbraio 2019 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale;
- al raggiungimento, entro il 31 agosto 2019, di 42 anni e 3 mesi (donne) o 43 anni e 3 mesi di contribuzione (uomini), salvo come più volte detto eventuale ultrattività dei requisiti vigenti al 2018.

La circolare MIUR infine precisa che *“i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti”*, e che ai fini del licenziamento in esame *“è necessario valutare l'esistenza di*

una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale”

D) REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

Non è compito del MIUR diramare disposizioni o comunque fornire precisazioni in ordine alla normativa pensionistica (incombenza da ritenersi demandata in via esclusiva all'Istituto Previdenziale). Questi comunque alcuni spunti in parte rilevabili dal testo della circolare ministeriale.

- Opzione donna

A partire dal 2012 le pensioni in opzione donna del comparto scuola sono destinatarie della “finestra differita” al primo settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti introdotta dall'art. 1, comma 21, del DL 138/2011 conv. in L.148/2011.

Le lavoratrici che hanno pertanto maturato i relativi requisiti pensionistici entro il 31.12.2015, data ultima di sperimentazione dello speciale istituto (57 anni di età, unitamente a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione) hanno avuto possibilità di accedere a tale trattamento a decorrere dall'1.9.2017.

In adesione ai principi espressi dall'Inps nel messaggio n.1182 del 15.3.2017 (in base al quale, una volta individuata la prima decorrenza utile della pensione in opzione donna, la lavoratrice è libera di esercitare la facoltà in qualsiasi momento successivo fino al limite finale del raggiungimento del diritto ad “ordinaria” pensione di vecchiaia o anticipata), le lavoratrici che non hanno esercitato questa facoltà di accesso negli scorsi anni, potranno farlo a decorrere dall'1.9.2019 presentando dimissioni entro l'ordinario termine del 12 dicembre p.v.

Come anticipato in premessa, è comunque allo studio del Governo una proroga della sperimentazione dell'opzione donna che ricomprenda requisiti maturati anche successivamente al 31.12.2015.

- Pensione in totalizzazione

La circolare MIUR non lo dice ma è bene ricordarlo.

Tra le “vecchie tipologie di pensione” destinatarie, appunto, per requisiti maturati a partire dal 2012, di finestra differita al primo settembre dell'anno successivo, ci sono anche le pensioni di vecchiaia e di anzianità maturate in virtù di totalizzazione contributiva ex D.Lgs.42/2006.

Con riferimento quindi al comparto scuola, coloro che conseguono i requisiti minimi per il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità in totalizzazione nel corso dell'anno solare 2018, accedono al trattamento pensionistico a partire dall'1.9.2019 (1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti). L'eventuale quota di pensione Inps coinvolta in totalizzazione segue il regime di decorrenza stabilito nel comparto scuola (primo settembre dell'anno successivo) e non l'ordinario regime di finestra a 18/21 mesi dalla data di maturazione del requisito.

Come a tal riguardo opportunamente precisato dall'Inps con circolare n.37 del 14.3.2012, tale particolare regime di decorrenza opera solo qualora l'ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola (vale a dire solo laddove si tratti di accesso a pensione in totalizzazione da parte di personale del comparto scuola in costanza di servizio a tempo indeterminato). In questo caso, quindi, come più sopra riferito, anche l'eventuale quota di pensione Inps dedotta in totalizzazione segue la finestra pensionistica dettata per il comparto scuola. Diversamente, laddove il periodo di servizio scolastico coinvolto nella totalizzazione non sia l'ultimo, la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione segue le regole generali.

- Maturazione virtuale dei requisiti - arrotondamento

Rimane confermato che, nel comparto scuola, i requisiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre dell'anno consentono l'accesso a pensione a partire dal 1° settembre dell'anno stesso.

Il requisito anagrafico di 67 anni raggiunto entro il 31.12.2019 (con requisito contributivo minimo di 20 anni acquisito al 31.8.2019) consente pertanto l'accesso a pensione di vecchiaia a partire dall'1.9.2019.

Il requisito contributivo rispettivamente di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini (salvo sempre "congelamento") raggiunto entro il 31.12.2019, consente l'accesso a pensione anticipata a partire dall'1.9.2019.

Tali requisiti non ammettono "arrotondamenti" e devono essere maturati pienamente.

- APE sociale

In relazione al personale scolastico che sta ricevendo le comunicazioni Inps di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, e che tuttavia non può accedere al beneficio in quanto impossibilitato a presentare dimissioni, il MIUR si riserva di dare successive indicazioni anche in esito a probabile intervento normativo nella prossima manovra di Bilancio. Come infatti più sopra anticipato, è allo studio del Governo una proroga della sperimentazione dell'APE Sociale verosimilmente fino al 31.12.2019.

Cordiali saluti.

IL CAPO AREA
f.to Claudio Piersanti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Paolo Ferri

All. 3